

**CONTENZIOSO**

---

**Accertamento con adesione e acquiescenza**

di Luigi Ferrajoli

La Corte di Cassazione con la **sentenza n. 12006/15** chiarisce **aspetti e peculiarità** di alcuni **istituti deflattivi** del contenzioso la cui frequente adozione da parte del contribuente pone problematiche legate alla **compatibilità tra gli strumenti**.

In particolare, la problematica sottoposta all'attenzione del **Supremo Collegio** afferiva alla possibilità in seguito alla **procedura di adesione**, esperita infruttuosamente dal contribuente, di **definire l'avviso di accertamento** con il pagamento ridotto delle sanzioni **ex art.17, co.2, D.Lgs. n.472/97**.

La Corte ha definitivamente concluso per l'**alternatività degli strumenti** fornendo una puntuale disamina della **diversa natura e finalità** delle norme istitutive di questi, richiamando anche un precedente orientamento (**Cass. 1839/2010**) in cui veniva affermato che: *"in tema di accertamento per adesione, il D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, art. 6 consente al contribuente di chiedere all'Ufficio la formulazione della proposta di accertamento ai fini dell'eventuale definizione, ma la scelta di invitarlo ad aderire alla definizione transattiva e di fissarne il contenuto è riservata all'Amministrazione finanziaria, con la conseguenza che, qualora la stessa ritenga di non addivenire all'accordo, non spetta la riduzione delle sanzioni"*.

In particolare, chiarisce la pronuncia, con l'istituto della **c.d. acquiescenza**, disciplinato dall'**art.15 D.lgs. n.218/97**, viene consentita al contribuente la possibilità di prestare completa acquiescenza agli addebiti riportati nell'**atto impositivo** ricevuto, conseguentemente rinunciando espressamente alla facoltà di proporre ricorso dinanzi alla competente **Commissione tributaria** e di avvalersi della procedura di **accertamento con adesione**, ed ottenendo in tal modo la riduzione della sanzione ad un quarto (ora ad un terzo, ex L. n. 220/10).

La sentenza chiarisce la **ratio deflativa dell'istituto**, che consente, da un lato, all'erario di incassare in breve termine gli importi dovuti **evitando il contenzioso** o la riscossione dei detti importi tramite ruolo, e, dall'altro, al contribuente, che ritiene non sussistano valide ragioni per **contrastare l'accertamento** notificatogli, di versare solo in parte le sanzioni irrogategli.

Con l'**accertamento con adesione (c.d. concordato)**, disciplinato dall'**art.6 D.Lgs. n.218/97**, viene consentito al contribuente, che ritiene possibile addivenire in contraddittorio con l'Agenzia ad un **componimento bonario** rispetto alla pretesa impositiva, **patteggiare l'imponibile** accertato dall'Ufficio e ottenere uno sconto sulle sanzioni irrogate (un quarto, ora un terzo, del minimo edittale); secondo quanto disposto dall'**art.2, co.3, D.Lgs.**

**n.218/97**, successivamente alla definizione dell'accertamento, quest'ultimo, di regola e salvo le eccezioni di cui al comma quarto, **non è più impugnabile dal contribuente**, né modificabile o integrabile da parte dell'Ufficio.

La Corte specifica oltremodo che **l'automatica sospensione**, per un periodo di 90 giorni a decorrere dalla data di presentazione o spedizione dell'istanza, del termine per impugnare l'atto di accertamento, che **l'attivazione della procedura** comporta, ha la finalità di **garantire al contribuente**, che non riesca ad accordarsi con l'Ufficio, la possibilità di **proporre tempestivo ricorso** alla competente Commissione tributaria provinciale. La necessità della prevista sospensione conferma la diversa ed in un certo senso antitetica natura dell'istituto rispetto a quello **dell'acquiescenza**, posto che con **l'istanza di accertamento con adesione** il contribuente non presta affatto acquiescenza rispetto alla pretesa fiscale, sicché gli viene consentito, **in caso di mancato accordo** con l'Ufficio, di **contestarla successivamente**, perdendo ovviamente il beneficio della riduzione delle sanzioni.

Anche in tal caso evidente è la **ratio deflativa dell'istituto**, che consente, da un lato, all'erario di trovare un **accordo** su questioni non pacifiche inerenti la pretesa fiscale, evitando in tal modo il contenzioso ed incassando in breve tempo gli importi dovuti, e, dall'altro, al contribuente di **pagare in misura ridotta** le sanzioni.

Infine, con la c.d. definizione agevolata delle sanzioni ("**definizione in via breve**"), disciplinata dall'**art.17, co.2, del D.Lgs. n.472/97**, viene consentito al contribuente di estinguere l'obbligazione sanzionatoria nascente dalla violazione commessa, pagando, entro un determinato termine, una somma a titolo di **sanzione amministrativa** di ammontare pari ad **un quarto (ora un terzo)** delle sanzioni irrogate.

Tale definizione agevolata, riferita solo alle sanzioni come è stato chiarito anche dalla **Circolare dell'Amministrazione Finanziaria n. 180/98**, comporta **l'estinzione dell'eventuale controversia** solo limitatamente ai **profili sanzionatori** derivanti dalla violazione delle norme tributarie, ferma restando la contestabilità in sede giudiziale degli aspetti legati al **pagamento dell'imposta** da cui scaturisce la sanzione. La **ratio dell'istituto** in questo caso consiste nel consentire all'Erario di incassare in tempi rapidi (seppur in misura ridotta) le **sanzioni irrogate ed al contribuente**, che ritiene di essere nel giusto senza tuttavia averne la certezza, di **bloccare le sanzioni ridotte** versando il corrispondente ammontare, e, nello stesso termine di legge, **proporre eventuale ricorso** alla Commissione tributaria.